



CITTA' DI GROTTAGLIE

Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 14

data: 08/04/2025

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – INTEGRATA VAS E VIA

L'anno duemilaventicinque, addì otto del mese di aprile alle ore 16:00 nel Palazzo Municipale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1) D'ALO'	Ciro	Sindaco	P	14) MARCHESE	Giovanni	"	P
2) ANNICCHIARICO	Giovanni	Cons.	A	15) MARINELLI	Giovanni	"	P
3) ATTANASIO	Leonardo	"	P	16) MINGOLLA	Raffaele	"	P
4) CARBOTTI	Alessandra	"	P	17) MIRTO	Simone	"	P
5) CARRIERI	Massimo	"	A	18) ORLANDO	Ottavio	"	P
6) CASSESE	Giuseppina	"	P	19) PETRARULO	Ciro	"	A
7) D'ABRAMO	Gabriele	"	P	20) RUSSO	Giuseppe	"	P
8) D'ALÒ	Saveria	"	P	21) SANTORO	Maria	"	P
9) DONATELLI	Francesco	"	P	22) ZIMBARO	Massimo	"	P
10) GIANFREDA	Ciro	"	A	23) PALMIERI	Aldo	"	P
11) LACAVA	Alessandra	"	A	24) ROSSINI	Vito Rosario	"	A
12) LENTI	Vincenzo	"	P	25) CURCI	Antonio	"	P
13) MARANGELLA	Aurelio	"	P				

all'appello nominale risultano **presenti n. 19** ed **assenti n. 6**.

Il Presidente Aurelio MARANGELLA, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Avv. Cristina VENUTO.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Unita' Progetti Speciali e Attuazione PNRR** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole. Data, 28/06/2024 IL RESPONSABILE Ing. Adele CELINO	In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole. Data, 28/06/2024 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Dott. Ettore BAVARO
--	---

Relazione dell'Ufficio

Premesso

- che con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 20.02.2015 è stato approvato il Regolamento Comunale per il funzionamento della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi dell'art. 148 del D.Lgs n. 42/2004 e dell'art. 8 della L.R. 20/2009 *"Norme per la pianificazione paesaggistica"*;
- che, con successiva deliberazione n. 19 del 04.05.2016, il Consiglio Comunale del Comune di Grottaglie ha approvato le modifiche e integrazioni al suddetto regolamento a seguito della sopravvenuta normativa regionale e, in particolare, della L.R. n. 19/2015;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2016, n. 760 pubblicata sul B.U.R.P. n. 67 del 13.06.2016 è stata attribuita la delega di cui all'art. 7 della L.R. 20/2009, nei limiti e nei termini dello stesso art. 7, fermo restando comunque il rispetto posto in capo al Comune delegato dei requisiti previsti dall'art. 146 comma 6 del Codice;
- che, con delibera di C.C. n. 36 del 29.7.2019, il Regolamento comunale per la composizione e il funzionamento della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica è stato adeguato alle modifiche apportate dalla L.R. n.28 del 26.10.2016 e all'entrata in vigore del D.P.R. n. 31/2017 *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"*;

Ritenuto di dover apportare alcune ulteriori modifiche al vigente *"Regolamento comunale per la composizione e il funzionamento della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la Valutazione Ambientale Strategica"*, e precisamente agli articoli dal 12 al 16 del *"Titolo II - Attribuzioni e funzionamento"*, come riportate ed evidenziate nell'*"Allegato B"* al presente provvedimento, con la finalità di semplificare e accelerare i procedimenti per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e di accertamento di compatibilità paesaggistica;

Preso atto che tali modifiche sono conformi ai contenuti dello *"Schema di Regolamento"* che la Regione Puglia ha approvato, con Delibera n. 965 del 13.06.2017, quale strumento di ausilio all'esercizio delle funzioni delegate;

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si rassegna al Consiglio Comunale per quanto di competenza.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
ing. Adele Celino

L'Assessore all'Urbanistica
arch. Giovanni Blasi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la relazione che precede e ritenuto di doverla condividere;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.7.2019 e il Regolamento approvato;

Preso atto delle modifiche e integrazioni apportate d'ufficio, evidenziate negli allegati al presente provvedimento;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Accertato che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 01/04/2025;

Il Presidente sottopone a votazione la presente proposta di Deliberazione.

Presenti n.19

-Favorevoli n. 17

-Astenuti n.2 (Cassese, Lenti)

-Contrari n./

DELIBERA

1. **Di considerare** tutto quanto in premessa qui integralmente riportato;
2. **Di approvare** il nuovo testo del Regolamento comunale per la composizione e il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, Integrata per la VAS e la VIA, “*Allegato A*”, parte sostanziale e integrante del presente provvedimento, apportando al Regolamento approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 29.7.2019 le modifiche evidenziate nell’”*Allegato B*”;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



CITTA' DI GROTTAGLIE
PROVINCIA DI TARANTO

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 08/04/2025

OGGETTO:

**MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA COMPOSIZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – INTEGRATA VAS E VIA**

Del che si è redatto il presente verbale.

FIRMATO
IL PRESIDENTE
MARANGELLA AURELIO

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
AVV. VENUTO CRISTINA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



CITTA' DI GROTTAGLIE
(Provincia di Taranto)

REGOLAMENTO COMUNALE

per la composizione e il funzionamento della Commissione Locale
per il Paesaggio – Integrata V.A.S. e V.I.A.

adeguamento con Delibera di Consiglio Comunale n. _____ del _____

TITOLO I ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE

Art. 1 - Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell'art. 8 L.R. Puglia 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii, e dell'art.148 del D.lgs 22 gennaio 2004, n.42 e ss.mm.ii., è istituita presso il Comune di Grottaglie la Commissione Locale per il Paesaggio, opportunamente integrata per le procedure di delega della VAS di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii.. La Commissione esercita, inoltre, la funzione tecnico consultiva a supporto dell'ufficio competente per i provvedimenti di V.I.A. di competenza Comunale ai sensi dell'art. 6 della L.R. 12 aprile 2001, n. 11 e ss.mm.ii., e per le procedure di valutazione di incidenza previste dal Reg. 28 settembre 2005, n. 24.
2. La Commissione Locale per il Paesaggio è organo collegiale con funzioni tecnico-consultive.
3. Il presente regolamento ne disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento.
4. Ai sensi dell'art. 11 comma 10 del D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*" nel procedimento autorizzatorio semplificato, di cui all'art. 7 dello stesso decreto, il parere delle Commissioni locali per il paesaggio non è obbligatorio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.

Art. 2 - Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da cinque membri selezionati dall'ente delegato a seguito di avviso pubblico, anche attraverso elenchi di esperti in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione urbanistica e territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. Poiché composta da un numero di membri superiore a tre, la Commissione deve includere anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale. Considerato che il territorio di Grottaglie è interessato da zone di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m), del D.Lgs n. 42/2004, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.

In particolare, la Commissione è istituita con la seguente composizione:

- un esperto nelle discipline della tutela paesaggistica, del restauro, del recupero e riuso dei beni architettonici e culturali;
- un esperto nelle discipline della pianificazione urbanistica, territoriale ed ambientale e nelle Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e Valutazione di Impatto Ambientale;
- un esperto nelle discipline dell'archeologia;
- un esperto nelle discipline delle scienze della terra (geologia, geomorfologia);

- un perito agrario o geometra con competenze in materia di scienze agrarie e forestali (componente privo di titolo universitario ma con documentata esperienza quinquennale in materia iscritto ad un albo professionale);

Art. 3 – Selezione e Nomina

1. Alla selezione dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio si procederà a seguito di pubblicazione di apposito Avviso e previa verifica del possesso dei requisiti attinenti alla tutela del paesaggio e dell'ambiente, come specificato al precedente art.2, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula. La nomina dei componenti della Commissione è di competenza della Giunta Comunale sulla base delle valutazioni effettuate da una Commissione incaricata per la selezione dei componenti.

Tale Commissione sarà costituita da un numero minimo di tre componenti, composta dal Responsabile del Settore competente, da un funzionario con P.O. e dal Segretario Comunale Generale, che provvederà alla valutazione comparativa dei titoli e dei curricula sulla base dei seguenti criteri, affiancati da un dipendente dell'Amministrazione Comunale all'uopo designato con funzione di segretario.

Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 30 punti come di seguito articolato. In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. I candidati non selezionati, entreranno a far parte di una Short List da cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della Commissione Locale per il Paesaggio.

a) Attività professionale – massimo 20 punti

- Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno triennale nell'ambito delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - max 10 punti;
- Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni, per un periodo di almeno tre anni, nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) – max 10 punti ;

b) Titoli di studio – massimo 5 punti

- Laurea nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea(V_i) con la seguente formula:
 $P_i = V_i / 110 \times 4$;
lode = 1 punto ;
- Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di diploma (V_i) con la seguente formula:
 $P_i = V_i / 100 \times 4$;

c) Altri titoli nelle materie attinenti la selezione – massimo 5 punti

- Dottorato di ricerca/corso di specializzazione – (1,5 punti per ciascun corso);
- Master / corsi di formazione attinenti alle materie urbanistica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente – (0,5 punti per ciascun corso);
- Esperienze in altre commissioni per il paesaggio – (1,5 punti per chi è già stato componente di altra commissione comunale per il paesaggio);
- Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente – (1,5 punti per singola pubblicazione).

d) A parità di punteggi prevale il candidato più giovane.

2. Il Comune di Grottaglie si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati al punto 2 nell'allegato A di cui alla DGR n° 2273/2009 e all'art. 8 comma 2 della L.R. 20/2019 e ss.mm.ii..
3. Ai sensi dell'art.8 comma 8 - della L.R. n.20/2009, dovrà essere trasmesso alla Regione, attraverso il sito web regionale www.sit.puglia.it copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione, nonché gli atti dai quali risulti l'individuazione del Responsabile del Procedimento a cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica capace di garantire la prevista differenziazione tra procedimenti paesaggistici e urbanistico-edilizi (DGR 2273/2009, All.A punto 1-b e punto 4).

Art. 4 – Durata

1. I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a tre anni, e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta.
2. I componenti nominati o quelli supplenti, scelti dalla Short List di cui all'art.3 del presente regolamento, in sostituzione di commissari decaduti o dimissionari, ai sensi del successivo art. 9, durano in carica sino allo scadere del triennio di durata dell'intera Commissione.
3. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma precedente, il Responsabile del Settore competente proporrà all'Amministrazione Comunale lo schema di deliberazione di Giunta Comunale per il rinnovo dei componenti della Commissione, accompagnata dalla documentazione prescritta dalla normativa nazionale e regionale.
4. Le commissioni locali per il paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione provvede alla nomina di commissario ad acta con oneri a carico del comune inadempiente.

Art. 5 – Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione locale per il Paesaggio è incompatibile con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere comunale del Comune di Grottaglie, di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio, nonché con qualsivoglia rapporto di dipendenza o collaborazione, sia continuativa che temporanea, con il Comune di Grottaglie o Enti, Aziende o Società da esso dipendenti.
2. La carica di componente della Commissione locale per il Paesaggio è incompatibile

con lo svolgimento di incarichi professionali presso il medesimo comune (DGR 2273/2009, All. A punto 3 e art. 8 comma 2 della L.R. 20/2009).

Art. 6 - Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, ed eventualmente sono sostituiti da quelli supplenti al fine di garantire la componente specialistica.
2. Della preventiva dichiarazione di astensione e del conseguente allontanamento dall'aula del commissario in situazione di conflitto di interessi viene dato atto nel verbale della relativa seduta.

Art. 7 – Decadenza

1. Determinano la decadenza di diritto dalla carica di componente della Commissione:
 - l'insorgenza nel corso del mandato di una delle cause di incompatibilità elencate all'art. 5;
 - l'assenza ingiustificata per più di tre sedute consecutive della Commissione Locale per il Paesaggio;
 - la violazione dell'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6;
 - in caso di presentazione di pratiche edilizie successive alla nomina quale componente della Commissione per le quali vi siano conflitti già previsti dall'art.6 comma 2 o di interesse di aziende con le quali il Commissario ha rapporti professionali in corso;
 - la violazione dei termini perentori previsti all'art. 10 comma 1 per più di tre volte, su eventuale segnalazione motivata del Responsabile del procedimento o suo delegato.
2. La decadenza viene accertata e decretata dalla Giunta Comunale con proprio atto, sulla scorta della relazione predisposta dal Responsabile del procedimento o suo delegato, da notificare all'interessato.
Successivamente verrà attivata la procedura di selezione del nuovo componente dalla Short List secondo le modalità stabilite all'art. 4, verificata la disponibilità del soggetto interessato.

Art. 8 – Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di componente della Commissione Locale per il Paesaggio devono essere rassegnate per iscritto al Sindaco. Esse hanno decorrenza immediata.

Art. 9 - Surroga dei commissari

1. Nei casi di decadenza o dimissioni volontarie dei commissari, il Responsabile del

Settore competente, proporrà all'Amministrazione Comunale la nomina dei sostituti, da individuare fra i soggetti che hanno presentato la loro candidatura a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al precedente art. 3, comma 1.

2. La nomina dei sostituti avviene nel rispetto dei criteri di selezione indicati al comma 1 dell'art.3.
3. Qualora non fosse possibile procedere alla nomina dei sostituti ai sensi dei commi precedenti, il Responsabile del Settore competente, provvederà a pubblicare apposito avviso finalizzato all'acquisizione di nuove candidature per la sostituzione dei commissari decaduti, o dimissionari.

TITOLO II ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO

Art. 10 – Pareri

1. La Commissione locale per il paesaggio esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti di rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma dell'articolo 10 della L.R. n. 20/2009 e ss.mm.ii., per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del d.lgs. n. 42/2004 e del parere ex articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (*Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*).
Per gli interventi di cui all'allegato B "*Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato*" del "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, il parere della Commissione non è obbligatorio, salvo quanto diversamente disposto dalle leggi regionali.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione Locale integrata per il paesaggio e la VAS esprime, inoltre, parere preventivo obbligatorio e non vincolante nel corso dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni e nei procedimenti di VAS, ai sensi degli artt.8 e 9 della L.R. 14/12/2012 n.44, come modificata dalla L.R. 12/02/2014 n.4, e del RR 18/2013 e ss.mm.ii..
4. La Commissione Locale per il Paesaggio esercita, inoltre, le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza comunale, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art.6–comma 3 – della L.R. 12/04/2001 n.11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.

5. Il Responsabile del Procedimento si riserva di richiedere alla Commissione di esprimere apposito parere di cui all'art. 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 (parere paesaggistico pratiche di condono di cui alle leggi n.47/85,n.724/94 e n. 326/2003 relativamente alle tipologie nn. 4,5 e 6 dell'All. 1 di quest'ultima legge) e per tutte le pratiche di condono o sanatoria ove previsto dalle norme vigenti.

Art.11 - Criteri di valutazione

1. Nell'esercizio della specifica competenza consultiva, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della delega deliberati dalla Giunta Regionale, nonché agli atti normativi e regolamentari aventi valenza paesaggistica.
2. La Commissione per il paesaggio esprime il proprio parere sulle questioni di rilevanza paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto con i principi, le norme, ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva, valutando il progetto in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
3. I pareri della Commissione possono essere favorevoli, contrari o favorevoli con prescrizioni e devono comunque essere adeguatamente motivati.

Art. 12 - Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione, nella prima seduta, elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vicepresidente.
2. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate da un dipendente del Comune di Grottaglie nominato dal Responsabile del Settore competente; in sua assenza, tali funzioni sono esercitate da uno dei membri della Commissione.
3. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica. La convocazione della Commissione può avvenire per auto-convocazione da riportarsi sul verbale dell'ultima seduta.
4. Entro il termine di cui al comma 3, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, in formato digitale.
5. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e della normativa in materia di VAS e VIA nei casi previsti.
6. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza. Hanno comunque priorità le pratiche relative a:
 - esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
 - attività produttive con comprovate esigenze di urgenza e di interesse pubblico che

godono di finanziamenti pubblici;
- varianti in corso d'opera.

7. Le riunioni della Commissione sono riservate. Se ritenuto opportuno, su proposta della maggioranza dei componenti presenti, la Commissione potrà ammettere la partecipazione del solo progettista, per l'illustrazione del progetto o per eventuali richieste di chiarimenti.
8. I componenti della Commissione devono comunicare al Responsabile del procedimento con posta elettronica certificata, almeno 48 ore prima della seduta, la loro indisponibilità a parteciparvi specificandone le motivazioni.
9. Le sedute della commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente.
10. Nei procedimenti relativi alla delega regionale per la V.A.S., le riunioni della commissione non sono valide in caso di assenza del componente esperto in valutazioni ambientali.
11. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del presidente.
12. Qualora la Commissione non riesca ad esprimere il parere con il voto della maggioranza dei componenti, prevale il voto del Presidente.
13. A cura del Responsabile del procedimento si provvederà alla pubblicazione, nella "Sezione Amministrazione Trasparente", di un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, anche per via telematica, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto, come previsto dall'art. 146 co.13 del D.Lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii..

Art. 13 – Verbalizzazione

1. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in base alle risultanze della relazione istruttoria.
2. Il Segretario assiste alle operazioni ed alle sedute della Commissione e redige apposito verbale. Egli non ha diritto di voto.
3. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione, il numero ed i nominativi dei presenti, il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato, il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni, l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
4. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.

Art. 14 – Documentazione e Procedimento

1. Il Responsabile del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, con il supporto del Segretario della Commissione, verifica che l'istanza sia documentalmente completa.
2. I progetti carenti della documentazione prevista dalla vigente legislazione non possono essere sottoposti al parere della Commissione; in tal caso, il Responsabile del procedimento invita il proponente l'istanza ad integrare la documentazione depositata. In mancanza della documentazione integrativa il Responsabile del procedimento sottopone ugualmente la proposta progettuale alla Commissione con la documentazione agli atti dell'ufficio ai fini della conclusione del procedimento ai sensi della L. n.241/1990.
3. Il progettista deve fornire la documentazione e le informazioni secondo quanto previsto dall'art. 146, comma 3 del D.lvo 42/2004 e relative disposizioni di attuazioni, nonché dalle N.T.A. della strumentazione di tutela paesaggistica regionale vigente. Le relazioni e gli elaborati progettuali sono forniti sia su supporto cartaceo sia informatico.
4. I progettisti, previa richiesta formale motivata, possono chiedere di essere sentiti dalla Commissione per relazionare in merito ai progetti in esame ma non possono partecipare alla successiva discussione ed espressione del parere.
5. Nei procedimenti di VAS o di verifica di assoggettabilità a VAS la documentazione da produrre di cui all'art.4, comma 4°, lett.a) della L.R. n.44/2012 e ss.mm.ii. è quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia di VAS. Nei procedimenti di Valutazione d'Incidenza o di Valutazione di Impatto Ambientale di competenza comunale e per i quali si richiede il parere della Commissione, la documentazione da produrre è quella prevista dalle vigenti disposizioni nazionali e regionali in materia (cfr. LR 11/2001 e ss.mm.ii.; LR 44/2012 e ss.mm.ii.; DLgs152/2006 e ss.mm.ii.).
6. In coerenza con il Codice dell'Amministrazione Digitale che promuove l'utilizzo delle tecnologie informatiche e per adottare standard comuni e azioni coordinate con gli enti locali, la Regione con le delibere di GR 2961/2010 e 2905/2012 ha stabilito che la trasmissione delle autorizzazioni paesaggistiche e gli accertamenti di compatibilità rilasciati dagli enti delegati debba avvenire in maniera telematica, immediatamente dopo il rilascio (e comunque non oltre 30 gg dallo stesso), attraverso il Sistema Informativo Territoriale in una sezione accessibile all'indirizzo www.sit.puglia.it (sezione Procedimenti Amministrativi).
Con DGR 985/2015, ai fini della semplificazione e informatizzazione dei procedimenti in materia paesaggistica, è stata approvata a modulistica di riferimento per le istanze di Autorizzazione, accertamento e compatibilità paesaggistica ai sensi del PPTR, nella quale si stabilisce che la trasmissione delle Autorizzazioni Paesaggistiche (rilasciate ai sensi dell'art. 90 delle NTA del PPTR), dei provvedimenti di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica (rilasciate ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR) e dei relativi elenchi debbano essere effettuate per via telematica attraverso le apposite procedure previste dal SIT regionale come previsto dall' art. 94 delle NTA del PPTR, corredate dalle informazioni necessarie e gli allegati obbligatori secondo le indicazioni presenti sul SIT stesso.

Art. 15 – Indennità e Oneri istruttori

1. Ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio, per ogni singola riunione, compete il gettone di presenza e il rimborso chilometrico di viaggio in misura pari a quella corrisposta ai consiglieri comunali del Comune di Grottaglie. Tale importo, da ritenersi comprensivo di oneri fiscali e previdenziali se dovuti, spese di viaggio e quanto altro occorra allo svolgimento dell'incarico, verrà corrisposto con cadenza bimestrale e sulla base delle presenze effettive.
2. L'art.36 della L.R. Puglia n°19 del 31 dicembre 2010 ha integrato la legge regionale n°20 del 7 ottobre 2009, (Norme per la pianificazione paesaggistica) istituendo gli oneri istruttori in materia di paesaggio la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio e quindi anche al funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio.
3. Determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art.10bis della L.R. 20/2009:

Importo progetto	tariffa
fino a 50.000 euro	100 euro
Da a 50.000 euro a 200.000 euro	200 euro
da 200.001 a 5.000.000 euro	200 euro + 0,015% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000
da 5.000.001 a 20.000.000 euro	1500 euro + 0.004% della parte eccedente 5.000.000
Oltre 20.000.001 euro	2250 euro + 0,001% della parte eccedente 20.000.000

4. Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento degli oneri istruttori e disposizioni vigenti in materia.
5. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrispondersi a titolo di oneri istruttori, dovrà farsi riferimento al computo metrico asseverato redatto dal tecnico in base al prezzario regionale.
6. I richiedenti le autorizzazioni ed i pareri paesaggistici devono versare, preventivamente, i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente regolamento.

Art. 16 – Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione, ricevuta la convocazione di cui all'art.12, comma 4 unitamente all'O.d.G., deve comunque esprimere il proprio parere entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta. Il termine per l'espressione del parere è ridotto a 10 giorni nel caso di interventi di lieve entità di cui all'allegato B "*Elenco interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato*" del "*Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*", emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,; ove il predetto termine trascorra inutilmente, il Responsabile del procedimento potrà prescindere dal suddetto parere, ai sensi del comma 2 dell'art.8 della L.R. n. 20/2019 , come modificato dalla L.R. n. 28/2016, art. 2, lett.c).. Tali

termini potranno essere modificati dal Responsabile del Procedimento in funzione delle esigenze dell'Amministrazione Comunale con apposito provvedimento motivato.

2. Qualora non sia possibile integrare la documentazione nel termine di legge, la Commissione esprime il proprio parere sulla base della documentazione in suo possesso.
3. Nei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione o Parere paesaggistico ed in quelli relativi alla verifica di assoggettabilità a VAS o della VAS, la Commissione Locale dovrà esprimere il proprio parere, in ogni caso coordinandosi con le procedure e le tempistiche previste per tali procedimenti dalla normativa nazionale e regionale.

Art. 17 – Sopralluoghi

1. La Commissione può effettuare sopralluoghi sugli immobili (terreni e/o fabbricati) oggetto dei progetti per verificare e meglio valutare la situazione rappresentata negli elaborati grafici ai fini della formulazione del proprio parere. Tale circostanza dovrà essere riportata nel verbale della riunione.
2. A tal fine la Commissione può delegare uno o più componenti della stessa Commissione per l'espletamento di detti sopralluoghi.

Art. 18 - Rapporti con le strutture organizzative comunali

1. La Commissione può richiedere alla struttura comunale competente chiarimenti scritti in ordine alla conformità dei progetti in esame con la vigente normativa e strumentazione urbanistica ed edilizia e nel caso di autorizzazioni "ex post", in merito all'ammissibilità delle stesse.
2. Ciascun commissario può prendere visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili ai fini dell'espressione del parere. La richiesta di accesso a tale documentazione va formulata per iscritto al responsabile della struttura medesima, il quale entro cinque giorni lavorativi metterà a disposizione quanto richiesto.

Art. 19 - Entrata in vigore e diffusione

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore decorso tale termine.
2. Esso viene altresì pubblicato sul sito Web del Comune.

Art. 20 - Norme transitorie e di coordinamento.

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente disciplina si rinvia alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

2. Il regolamento verrà adeguato ad eventuali nuove disposizioni se ed in quanto vincolanti o ritenuto opportuno.